

# La scuola pubblica secondaria superiore ad indirizzo tecnico nella prima metà del XIX secolo a Trieste: esami e valutazione degli allievi

*In questo documento è presentata, l'organizzazione degli esami e la valutazione nel 1824. Per comprendere appieno questa, e le altre pagine, bisogna ricordare che sono state scritte quasi due secoli fa e che Trieste faceva parte dell'Impero Austro-Ungarico anche se nella scuola, regolamentata da decreti imperiali e finanziata con fondi pubblici, si insegnava in lingua italiana.*

*Ogni mese il direttore raccoglieva le valutazioni degli insegnanti sui singoli allievi. Alla fine di ogni semestre, invece, veniva fatto un esame al quale erano invitate le autorità che potevano interrogare gli allievi. Crediamo che una tale ipotesi farebbe tremare, al giorno d'oggi, non solo gli allievi. È però interessante rilevare il peso che viene dato alla pubblicità dell'esame, momento di verifica del lavoro svolto dagli allievi, ma anche di rendiconto, da parte degli insegnanti, del loro. Non siamo in grado di sapere se le autorità invitate a presenziare agli esami stessi lo facessero; si ha comunque la sensazione che all'istruzione, che indubbiamente non era di massa, venisse data un'attenzione superiore a quella che viene data nella società attuale.*

*Se leggiamo il comma 158, notiamo, poi, come l'esigenza di un colloquio non nozionistico che evidenzi la capacità dell'allievo fosse già allora presente.*

*A Trieste c'è ancora il modo di dire "l'Austria era un paese ordinato". Si legga a tal proposito il paragrafo 163, dove viene scritto persino il discorso che ogni insegnante deve fare ai suoi allievi alla fine dell'anno scolastico, o le motivazioni in base alle quali la scuola non può istituire borse di studio per merito (paragrafi 188 e 189).*

*La valutazione avveniva con aggettivi codificati (vedi paragrafi 171 e seguenti). La promozione o la bocciatura avveniva per voto collegiale dei docenti e del direttore. Non erano rigidamente codificati i criteri per la promozione e non sembra che si dovesse avere una valutazione di prima o seconda classe in ogni disciplina per essere promossi, ma che tale decisione venisse lasciata agli insegnanti (paragrafo 186). Non poteva essere promosso chi fosse mediocre nella religione o nei costumi.*

*Non sembra esistessero gli esami di riparazione*

*Interessanti, infine, i paragrafi 189 e 190 che sembrano sconsigliare l'istituzione di borse di studio per allievi meritevoli, [mentre erano consentite quelle per gli allievi bisognosi](#).*

*Sono stati omessi i paragrafi relativi agli indirizzi diversi da quello commerciale e quelli relativi alla compilazione dei registri con i risultati finali*

## **K. Esami pubblici.**

147.° Affinchè il pubblico stesso si persuada sempre più dell' utilità degli oggetti d'istruzione, dei progressi degli allievi, e dell'attività dei Professori, che i Professori e gli allievi siano spronati ad essere diligenti, ed incoragiti dall' applauso delle persone intelligenti e bene intenzionate, in

particolarità però da quello dei loro superiori sono da tenersi annualmente due volte i pubblici esami.

148.° Gli esami del primo semestre devono aver luogo negli ultimi giorni di Marzo o nei primi giorni d'Aprile, e quelli del secondo Semestre verso la metà del mese di Settembre.

149.° I giorni dell'esame vengono fissati dal Direttore dopo di aver preventivamente conferito col Direttore delle Capo Scuole-normali affinché gli Esami dell'Accademia reale non cadano negli stessi giorni con quelli delle Capo Scuole predette.

150.° Il Direttore ha cura che siano invitate all' esame le primarie Autorità pubbliche, il Magistrato civico ed anche i più ragguardevoli privati del luogo, a qual fine fà egli stampare e distribuire avanti ogni esame semestrale i consueti Inviti.

151.° A cadaun pubblico esame semestrale deve la Direzione in specialità invitare l' Ordinariato Vescovile di Trieste con l'indicazione delle ore nelle quali sarà esaminata la Dottrina della Religione e non potendo il Monsignor Vescovo intervenire in persona delegherà egli de ' gli appositi Commissarij ecclesiastici (Decreto aulico 13 Aprile 1822 N. 2373).

152.° Questi Commissarij vescovili devono esser presenti alle interrogazioni della dottrina della Religione, durante tutto il tempo dell' esame, e rassegnare a Monsignor Vescovo un Rapporto in iscritto sul risultato dell' esame stesso, motivo per cui sono autorizzati di stabilire quali delle Dottrine religiose insegnate nel corso del semestre che il Catechista abbia da esaminare (Decreto aulico sud.to).

[OMISSIS]

154.° Il Direttore, il Catechista e tutti i Professori e Maestri del corso scolastico che viene esaminato devono essere preseniti, ed il Direttore in specialità che ha la presidenza deve essere attento all' esame ed osservare fino a qual grado ognuno abbia approfittato dell'insegnamento semestrale.

155.° Agli esami sono da esporsi all'inspezione delle Persone intervenute i Disegni ed i Saggi calligrafici degli allievi.

156.° Il Professore deve fare i quesiti, sta p<sup>r</sup> altro in libertà anche del Direttore tanto di farne quanto di estendere i già fatti.

157.° Un equal facoltà hanno anche li astanti delegati dell'I. R. Direzione provinciale delle Fabbriche, dell'I. R. Ufficio del Porto e del Ceto Mercantile tanto più che dopo terminato l' esame devono rassegnare all' I. R. Governo in iscritto la loro opinione sull' esito del medesimo, ed i loro progetti di miglioramento.

158.° I quesiti devono essere concepiti in modo che diano occasione di sviluppo a più idee, e che dalle risposte risulti se l' allievo abbia bene inteso ed appreso l' oggetto, essi non devono per conseguenza limitarsi a semplice spiegazioni di vocabili ed a materiali distribuzioni.

159.° Negli esami pubblici sono da esaminarsi tutti gli scolari per quanto è possibile in tutti gli oggetti dell' esame, e vi deve essere osservata la necessaria, sempre però giovevole severità.

160.° È inibito a qualunque Professore di ammettere all' Esame qualche allievo che non abbia frequentato la di lui scuola nel prescritto ordine, o che non abbia fatti gli esami del corso precedente.

161.° Anche per gli allievi regolari è inibito di tenere un' esame in altro tempo che in quello prescritto per gli esami pubblici, qualora non fosse stato dato dall'I. R. Governo il positivo assenso per un' esame straordinario.

162.° Gli esami del secondo Semestre verranno preceduti da un discorso adattato da un Accademico in Lingua tedesca, e chiusi con un altro in lingua italiana, i quali due discorsi però dovranno preventivamente esser sottoposti alla revisione ed approvazione del Direttore.

163.° Dopo la Solenità di reddimento di grazia menzionato al §. 75 (*Nota: si tratta della messa di fine anno scolastico*) deve essere indicato dal Professore o dal Direttore agli allievi di ciascun corso scolastico radunati nelle loro rispettive sale, come eglino abbiano ad approfittare del tempo delle vacanze parte nella ricreazione, e parte nei preparativi per il loro futuro ramo di studio, e come coloro i quali hanno terminati i studj accademici debbano introdursi nella applicazione pratica.

### **L. Classificazione. Attestati.**

164.° Siccome l'abilità e diligenza dell' allievo si manifestano in corso dell'anno scolastico con maggior precisione, così ogni Professore e Maestro dovrà tenere un' esatta specifica della diligenza e dei progressi dei suoi allievi classificarli a norma di quella, e consegnarla al Direttore alcuni giorni prima dell' esame pubblico.

165.° Il Direttore confronterà queste specifiche con le annotazioni che egli avrà fatte negli esami mensili, in quegli oggetti all'incontro ove l'abilità e diligenza devono risultare anche mediante la speditezza nell'esercitazione, le confronterà pure con i lavori esistenti degli allievi, e formerà dietro di ciò il suo proprio giudizio sulla classificazione dei medesimi.

166.° Avanti l'esporsi d'ogni semestre, dopo che il Direttore avrà già ricevute le dette specifiche, si riuniranno tutti i Professori e Maestri per ordine dei diversi corsi scolastici, per concertarsi sulle classificazioni del progresso letterario, dell'applicazione, e dei costumi degli allievi (Decreto aul° 29 7bre 1820 N. 6099).

167.° Riguardo al progresso, il giudizio d' ogni professore per il suo ramo, particolarmente allorchè il Direttore se trova d' accordo, è decisivo, motivo per cui nei cataloghi da conservarsi nell'accademia viene anche accomunato esso progresso p<sup>r</sup> ciascun oggetto d'istruzione prescritto separatamente, e fatta ne viene separata classificazione, bastando poi relativamente all' applicazione ed ai costumi una sola nota, senza specificare ogni oggetto.

168.° L'allievo che per genio o per naturale inclinazione si occupa d'uno degli oggetti d'istruzione in modo difinito, e che impiega in esso la sua privata diligenza con preferenza, dando prove che la sua diligenza p<sup>r</sup> gli altri oggetti proporzionatamente minore, non abbia p<sup>r</sup> Motivo la mancanza di volontà, ma bensì la mancanza di tempo e di forze per occuparsi egualmente di tutti gli oggetti merita, già con questo l' attestato di buona applicazione.

169.° All'incontro i costumi realmente buoni devono apparire uguali per tutto, e p<sup>r</sup> meritare in complesso il certificato dei buoni costumi farà duopo che neppur uno dei Professori lo ricusi all'allievo.

170.° La Classificazione dell' applicazione e dei costumi non dipende per conseguenza dal Giudizio dei singoli Professori, quanto dall'unanimità dei Giudizj di tutti i Professori del medesimo corso, o nel caso che la completa unanimità non avesse luogo, dalla decisione del Direttore mediante la quale soltanto emerge il Giudizio decisivo sulla nota da rilasciarsi (Decreto aul<sup>o</sup> sud<sup>to</sup>).

171.° Il frequentare l' Accademia e l' intervenire alle Lezioni vengono accreditate nei Cataloghi e negli Attestati con le parole assiduamente, diligentemente, interrottamente o di raro, ed i costumi lo vengono con le parole molto buoni, buoni, mediocri, contrarj alle discipline accademiche, o cattivi.

172.° La deligenza e l'applicazione come pure la capacità, vengono notate soltanto nei cataloghi con le parole, molto buona, buona, mediocre, poca.

173.° All'incontro il progresso letterario viene tanto nei Cataloghi quanto negli attestati in ogni singolo oggetto d'istruzione espresso per classi (Decreto aulico 24 8bre 1818 NN. 3311) cioè, il progresso segnalato d'un allievo come "la classe prima con eminenza" il buono con la "prima", il mediocre con la "seconda" ed il cattivo con la "terza" osservando p<sup>r</sup> altro, che la classe non viene mai scritta in numeri, ma sempre espressa in tutte lettere.

174.° La prima classe con eminenza deve essere impartita soltanto agli allievi realmente distinti, vale a dire a quelli che hanno fatto un progresso assai buono, e che risultano realmente tali all' occhio del rigoroso esaminatore.

175.° Nella classificazione dell'applicazione dei costumi e del progresso letterario, non hanno da essere impiegati altri termini che quelli prescritti di sopra.

[OMISSIS]

185.° L'allievo che al secondo esame semestrale riportasse nella religione la seconda classe, o la nota di mediocrità di costumi non può avanzare nel corso scolastico superiore.

186.° Quegl' allievi i quali senza che la loro condotta morale loro sia d'ostacolo, rimangono indietro colla loro diligenza letteraria sono da riconoscersi nella sessione in fine dell' anno scolastico di comune concerto a pluralità di voti, se devano ripetere la loro classe, e sia per conseguenza d'impedir loro l'avanzamento alla Classe superiore (Decreto aulico 29 7bre 1820 N. 6099).

187.° Questa separazione o retrogradazione dell'allievo in una Classe inferiore può non di meno aver luogo tutte le volte che l'allievo vi si adatta, purch&eograve; non sussista contro la sua moralità alcuna eccezione, che il motivo non consista in un incapacità manifesta e che l'allievo non sia un alunno o stipendista (Decreto aulico sud.).

188.° La distribuzione dei premi a spese del fondo accademico non ha luogo perchè l'Accademia si trova posta nel rango di quei pubblici stabilimenti, che non dispongono i loro allievi ad una ulteriore istruzione ma che li forniscono di quelle cognizioni con le quali passano immediatamente alla applicazione pratica (Decreto aulico 17 Luglio 1819 N. 4358).

189.° L'allievo per conseguenza non ha bisogno della solita distinzione od emulazione, lo sguardo sul suo prossimo avvenire che lo fa entrare nella vita civile attiva, deve risvegliare in esso il desiderio del suo possibile perfezionamento e mantenerlo sollecito mentre non può fare a meno di ravvisare in ciò il mezzo più sicuro di fondare la sua miglior sussistenza (Decreto aulico sud<sup>to</sup>).

190.° Nel caso nulladimeno in cui venisse da particolari instituito uno o più. premj per questo Stabilimento d'istruzione, sarebbe da implorare la superiore destinazione riguardo all'impiego dei medesimi (Dec° aul° sud<sup>10</sup>).